

n. 1078/2022 RGAL

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Bernardo Antonella confronti del Ministero dell'Istruzione;

ritenuti non sussistenti i presupposti per il richiesto decreto "inaudita altera parte";

fissa per la comparizione personale delle parti e per la discussione del ricorso d'urgenza l'udienza del 23.03.2022, con onere di notifica alla controparte a cura di parte ricorrente entro il 12.03.2022;

autorizza la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione;

dispone che l'udienza si svolga con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (conv. con mod. dalla L. 77/2020) mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), contenenti le sole istanze e conclusioni redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. istanza di trattenere la causa in decisione), preferibilmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato (ad es. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo/nella memoria di costituzione);

ASSEGNA

alle parti termine perentorio fino a cinque (5) giorni antecedenti l'udienza per lo scambio e deposito telematico delle predette note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni, con l'avviso che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Comunica che ove la parte convenuta si costituisca il giorno dell'udienza verrà disposto un rinvio al fine di consentire un compiuto esame dei rispettivi atti di costituzione e dei relativi documenti.

Cosenza, 22.02.2022

IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo